

2.0.4

[GASPARRI](#), [CARDIELLO](#), [GIBIINO](#)

V. testo 2

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile. Essi sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge"».

2.0.4 (testo 2)

[GASPARRI](#), [CARDIELLO](#), [GIBIINO](#)

Approvato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, inserire la parola: «già» tra le parole: «siano» e «incorsi» e sopprimere le parole: «per tre volte».

2.0.100

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

V. testo 2

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile. Esso sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.

2. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge".»

2.0.100 (testo 2)

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 2.0.4 (testo 2)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, inserire la parola: «già» tra le parole: «siano» e «incorsi» e sopprimere le parole: «per tre volte».